

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore VALLETTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 1997

Esercizio della libera professione da parte dei massofisio-
terapisti e dei terapisti della riabilitazione non vedenti

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge si intende tutelare e garantire l'attività professionale dei massofisioterapisti e terapisti della riabilitazione non vedenti che, per ragioni spesso preconcepite, vengono ingiustamente emarginati a causa della loro minorazione visiva.

Sotto il profilo professionale i massofisioterapisti non vedenti hanno tutti conseguito un diploma presso gli istituti professionali di stato per l'industria e l'artigianato (IPSIA) di Firenze e di Napoli previa frequenza di un corso teorico-pratico triennale. Il titolo di studio richiesto per l'accesso ai corsi è la licenza di scuola media inferiore. I terapisti della riabilitazione conseguono il prescritto diploma universitario dopo la frequenza di un corso teorico-pratico triennale. Il titolo di studio per l'accesso a detti corsi è il possesso della licenza o diploma di scuola media di secondo grado.

L'obiettivo che si intende raggiungere consiste nel fornire ai non vedenti, così qualificati, la possibilità di ottenere dal Servizio sanitario nazionale un normale flusso

di lavoro autonomo, certamente non in via esclusiva. In altri termini nella vasta area della prevenzione, cura e riabilitazione, e in particolare in quest'ultima, la richiesta autorizzazione, a livello nazionale, di attuare, mediante convenzione, un rapporto preferenziale con i titolari delle suddette professioni sanitarie e le aziende sanitarie locali, assume valore sociale per la categoria pur garantendo l'efficienza delle prestazioni nei confronti dei cittadini utenti.

L'articolo 1 disciplina, in termini generali, il rapporto da instaurare tra gli operatori non vedenti e gli enti preposti nei settori sanitario e assicurativo.

L'articolo 2 indica le modalità per l'attuazione del rapporto di cui sopra, precisando che il Ministero della sanità assumerà il compito della definizione delle prestazioni convenzionate, le prescrizioni mediche, la discrezionalità, nell'ambito della prescrizione medica, di scelta della tecnica operativa, nonché i procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura degli esercizi professionali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Campo di applicazione)

1. Il Servizio sanitario nazionale stipula apposita convenzione con i massofisioterapisti e terapisti della riabilitazione non vendenti, di cui agli albi professionali nazionali istituiti rispettivamente con la legge 21 luglio 1961, n. 686, e con la legge 11 gennaio 1994, n. 29, per l'espletamento delle prestazioni connesse alle suddette professionalità, sia che esse vengano esercitate al domicilio del paziente, o presso il proprio ambulatorio, o in centri di riabilitazione privati.

2. Le prestazioni rese nell'ambito delle convenzioni indicate nel comma 1, valgono nei confronti e nei rapporti con gli enti mutualistici e con gli istituti previdenziali ed assicurativi.

Art. 2.

(Contenuti della convenzione)

1. Il Ministero della sanità approva, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo schema di convenzione di cui al comma 1 dell'articolo 1. Detto schema deve prevedere:

a) la definizione delle prestazioni convenzionate;

b) la discrezionalità, nell'ambito della prescrizione medica, di scelta della tecnica operativa;

c) le tariffe, i corrispettivi e criteri per il loro adeguamento periodico;

d) le modalità per le sostituzioni temporanee in caso di impedimento o di assenza;

e) i requisiti soggettivi ed ambientali per l'effettuazione delle prestazioni;

f) le modalità per il rilascio delle autorizzazioni, da parte delle aziende sanitarie locali, all'apertura degli esercizi professionali;

g) la libertà di scelta da parte del paziente fra i massofisioterapisti e terapisti della riabilitazione convenzionati;

h) le sanzioni a carico degli operatori che non ottemperino a quanto disposto nella convenzione.